

TRIBUNALE CIVILE DI CALTAGIRONE

- SEZIONE LAVORO -

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA NEL PROCEDIMENTO

DI RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.

Udienza del 27 marzo 2014

PER: l'avv.to Mirone Maria Antonietta nata a Catania il 12/06/1962 cod. fisc: MRNMNT62H52C351I, pec.:mariaantonietta.mirone@pec.ordineavvocaticatania.it, rappresentata e difesa da se stessa congiuntamente e disgiuntamente all'avv.to Luisa Dorotea Nicotra cod. fisc: NCTLDR65H45C351Y pec: luisadorotea.nicotra@pec.ordineavvocaticatania.it e domiciliata nel di lei studio in Catania nella via Etnea n. 734 Pal/A, come da mandato in calce al presente atto, le quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 0952180255;

- convenuta

Contro: la sig.ra Cannizzo Giovanna rappresentata ed difesa dagli avv.ti Antonella Gubernale e Francesco Gubernale

- reclamata

e nei confronti: della sig.ra Consoli Patrizia, del sig. Consoli Giovanni e del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Provincia di Catania Ufficio XII (x Ufficio Scolastico Provinciale di Catania) - rappresentato e difeso dal dott. Claudio Marchese e dal dott. Francesco Pignataro;

AVVERSO

l'ordinanza cautelare del 23/01/2014 depositata in pari data, emessa dal Giudice del Tribunale di Caltagirone - sez. lavoro - notificata in data 19/02/2014.

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 27 MAR 2014

* FUNZIONARIO CANCELLERIA
Pop. 2014

Con ricorso ex art. 700 cpc depositato l'8/08/2013 la sig.ra Cannizzo Giovanna si è rivolta al Tribunale di Caltagirone e, premettendo di essere iscritta nella graduatoria della provincia di Catania classe di concorso A019 per svolgere l'attività di docente, chiedeva la disapplicazione di ogni atto amministrativo contrario; la rettifica delle graduatorie ad esaurimento classe di concorso A019 ambito territoriale provincia di Catania, e l'immediato reinserimento della stessa nella posizione spettanteLe.

In particolare, la ricorrente lamentava la cancellazione, ad opera del MIUR, dalle graduatorie ad esaurimento nell' a.s. 2013/2014 a seguito del compimento del 66esimo anno d'età, contro cui aveva già proposto reclamo amministrativo il 6/08/2013.

All'udienza del 24/09/2013 il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria impugnata ed alla successiva udienza del 21/01/2014 si riservava di provvedere.

Con ordinanza del 23/01/2014 depositata in pari data, il Giudice, sciogliendo la riserva, dichiarava la contumacia dei convenuti e, ritenendo sufficienti le prospettazioni della ricorrente in ordine ai requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, richiamando i principi espressi dalla sentenza n. 2446/2013 del TAR Lazio, dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 444/90 e n. 282/91, nonché diverse normative in merito, accoglieva il ricorso proposto dalla signora Cannizzo, e ordinava all'Amministrazione resistente di inserire la ricorrente nell'ultimo aggiornamento della graduatoria indicata in domanda.

Il Miur avverso tale provvedimento, proponeva reclamo ed il Tribunale di Caltagirone in composizione collegiale, fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 27 marzo 2014.

Con il presente atto si costituisce la sig.ra Mirone Maria Antonietta, la quale aderisce in toto alle richieste ed eccezioni formulate dal MIUR e, ad integrazione di tale difesa, rileva quanto segue.

Con l'ordinanza impugnata dal Miur il giudicante ha inteso accogliere tutte le istanze cautelari proposte dalla ricorrente, sia in punto di *fumus boni iuris*, che di sussistenza del *periculum in mora*, motivando la sua decisione con una ricostruzione finale della vicenda che appare totalmente erronea per le ragioni analiticamente e compiutamente evidenziate dall'Amministrazione reclamante.

La vicenda *de qua* va risolta attraverso l'esame e l'interpretazione della copiosa normativa di riferimento e delle pronunce giurisdizionali intervenute in materia, nonché delle note e circolari ministeriali emanate per dirimere le difficoltà interpretative della tematica in esame.

Invero, il Giudice invocato dalla ricorrente nella fase cautelare, è giunto a conclusioni non condivisibili da questa difesa; lo stesso, infatti, ha inteso fondare essenzialmente la propria decisione sui principi espressi in due sentenze della Corte Costituzionale, ormai anacronistiche e nella sentenza del TAR Lazio n. 2446/2013.

Tale ultima pronuncia, infatti, va riletta tanto in funzione della nota n. 41876 del 16 settembre 2013, emessa dal Dipartimento della Funzione Pubblica, quanto in relazione alle recenti interpretazioni fornite dal M.I.U.R..

La decisione del Giudice amministrativo cui il Decidente fa riferimento, costituisce solo il primo passo di un ragionamento più articolato che deve tenere in debito conto anche i recenti chiarimenti forniti nella nota n. 41876 del 16 settembre 2013, emessa dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che, da una parte ha annullato quanto statuito dalla sopra citata sentenza del T.A.R. Lazio, la n° 2446/2013, in

cui si accertava il *"diritto del ricorrente a permanere in servizio fino al compimento del 66° anno di età, salvo che il rapporto venga risolto per altra causa"*, e dall'altra ha spiegato come il D.L. n° 101/2013, intervenuto nel frattempo, abbia restituito vigore alla circolare n° 2 dell'08 marzo 2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, adottata d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e con l'I.N.P.S., **per cui gli impiegati pubblici che abbiano maturato un qualsiasi diritto a pensione entro l'anno 2011 "devono essere licenziati dalla Pubblica Amministrazione"**.

La nota in questione ha evidenziato, anche, come sia intervenuto allo stesso tempo, il D.L. n. 101 del 2013 recante: "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", il quale all'art. 2, commi 4 e 5, contiene **"l'interpretazione autentica" dell'art. 24, commi 3 e 4 del D.L. n. 201/11 cd: " Riforma Fornero"**, già espressa allora nella circolare n. 2 dell' 8 marzo 2012, secondo cui **l'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge il 22 dicembre 2011 n. 214, si interpreta nel senso che: "il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgenti rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24"**. L'art 24, comma 4 secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214 si interpreta nel senso che: *"per i lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è superabile, se non per il trattamento in servizio o per consentire all' interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, ai*

raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione".

Così, la nuova norma ammette che i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono andare in pensione con i requisiti previsti pre-riforma Fornero, maturati al 31 dicembre 2011, inducendo anche le amministrazioni a far rivivere i collocamenti a riposo annullati in autotutela, dopo la pronuncia del TAR Lazio (in Rivista di diritto amministrativo del 25/09/2013 - Giurdanella).

Alla luce di tale chiarimento risulta, pertanto, corretto il provvedimento adottato dal M.I.U.R. nei confronti della signora Cannizzo Giovanna: dunque, i lavoratori che hanno maturato il diritto alla pensione devono mettersi a riposo, non avendo più la facoltà di chiedere la permanenza in servizio fino al limite ordinamentale.

Tale interpretazione risulta confermata da ultimo dal D. M. 1058 del 23/12/2013 , il quale così ribadisce "secondo quanto previsto dai commi 3 e 14 dell'art. 24 della L. 22/12/2011 n. 214 e specificato sia nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell'8 marzo 2012, che nel D.L. 101/2013 conv. nella L. 125/2013, tutti coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011, rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e anzianità, e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti d'età e di anzianità contributiva".

A fugare, comunque, ogni dubbio ancor più di recente In tema di pubblico impiego e cessazione dal servizio per limiti di età, il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota del 31 gennaio 2014 n. 6295, rispondendo a un quesito del Comune di Fiumicino, fa il punto sulla situazione dei pubblici dipendenti, dopo quanto previsto dall'articolo 4 comma 2 del DL 101/2013 convertito con modificazioni nella legge n. 125/2013 e così si esprime "..... per i dipendenti che hanno maturato i

requisiti nell'anno 2011, essendo soggetti al regime vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24, del citato d.l. n. 201 del 2011, resta in vigore anche il regime delle decorrenze di cui all'art. 12 del D.L. n.78 del 2010, detto articolo per il personale della scuola conferma l'applicazione del comma 9, dell'art. 59 della L.449/97 cioè la decorrenza dall'inizio dell' A. S. nel caso di maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno.

Non v'è dubbio alcuno che alla ricorrente si applichi la normativa vigente prima della riforma Fornero.

E' del pari evidente che, la signora Cannizzo al 31/12/2011 aveva compiuto 64 anni e vantava, come risulta in atti e dichiarato dalla difesa del MIUR, un'anzianità di servizio pari ad almeno 18 anni comprensivi delle contribuzioni per l'attività prestata presso scuole legalmente riconosciute: per cui aveva raggiunto i requisiti previsti per il diritto a pensione (per le donne con il sistema retributivo 61 anni unitamente ad almeno 20 anni di anzianità contributiva o 15 anni se in servizio al 31/12/1992 oppure con il sistema contributivo 61 anni di età e almeno 5 anni di contributi, secondo il D.lgs n. 503/92, art. 2 comma 3 lett. c).

Alla luce delle considerazioni che precedono, e stante l'erronea pronuncia del Primo Decidente, l'ordinanza che con questo atto si impugna merita di essere totalmente riformata anche per difetto dei requisiti necessari per la concessione della tutela cautelare e, quindi, sai del *fumus boni iuris*, che del *periculum in mora*.

La ricorrente asserisce che, l'esclusione dalla graduatoria Le avrebbe fatto perdere la possibilità di un contratto a tempo indeterminato (in ogni caso una mera aspettativa) ma non ha prodotto alcuna documentazione attestante eventuali immissioni in ruolo nella classe di concorso cui la stessa si trova collocata; ha asserito il pregiudizio della mancanza di introito stipendiale mensile, ma non ha prodotto alcuna dichiarazione reddituale a supporto.

Quanto ad una diminuzione del reddito ed alle conseguenze negative connesse, è agevole rilevare che la stessa stante i raggiunti limiti di età, per come statuito dalla vigente normativa, sarà ammessa a beneficiare del trattamento pensionistico previsto, per cui potrà ugualmente contare su una fonte di reddito adeguata a fronteggiare le proprie esigenze di vita.

Si tiene a sottolineare, inoltre, che nel caso di specie, proprio l'avvenuto raggiungimento del limite di età massimo per il collocamento a riposo, recide ogni possibile legame causale tra l'esclusione delle graduatorie ed il pregiudizio lamentato.

Per quanto dedotto, in assenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, la decisione del primo Decidente è errata e merita di essere totalmente riformata, anche per le motivazioni esplicitate. Se ne chiede, pertanto la revoca e il conseguente accoglimento del reclamo proposto dal M.I.U.R., con l'integrale rigetto delle domande tutte proposte dalla sig.ra Cannizzo.

Con vittoria di spese e compensi.

Si allega ordinanza del Tribunale di Caltagirone notificata.

Caltagirone 27/03/2014

Avv. Luisa Dorotea Nicotra

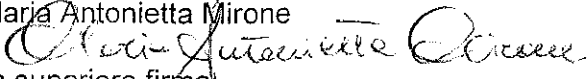
Avv. Maria Antonietta Mirone

PROCURA

Io sottoscritta avv.to Mirone Maria Antonietta nata a Catania il 12/06/1962 cod. fisc. MRNMNT62H52C351I delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, con facoltà di farsi sostituire, transigere, chiamare in causa terzi l'avv. to Luisa Dorotea Nicotra nel cui studio in Catania nella via Etnea n. 734 eleggo domicilio ed alla quale conferisco ogni più ampia facoltà di legge. Dichiaro, inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2001 di essere stata edotta che i dati personali richiesti direttamente e raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto, pertanto, il mio consenso al loro trattamento. Prendo, altresì atto che il trattamento dei dati personali

avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità del presente incarico.

Avv. Maria Antonietta Mirone


Vera la superiore firma

Avv. Luisa Dorotea Nicotri



Tribunale di Caltagirone

195-14 R.G. LAI

VERBALE DI UDIENZA COLLEGALE

L'anno 2004 addì 27 del mese di Marzo

in Caltagirone nella sala delle pubbliche udienze, avanti il Tribunale

composto dai sigg.:

1) dott.

Scandola

Presidente

2) dott.

Antona

Giudice

3) dott.

Gaspari

Giudice

(Palaoro)

con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto è stata chiamata la causa

civile di grado iscritta al n. 1

R.G.A.C.C. avente per oggetto: «

»

promossa dal RIVR

da Ufficio Scolastico Provinciale.

di Catania

contro

Commisso Giovanni

E nei confronti di

Darone Maria Antonietta, Corrado Pasquale

e Consoli Giovanni.

Stefano Pignatelli Brancaccio, nella qualità di
delegato dell'Ufficio Scolastico Provinciale

insiste in quanto dedotto ed excepto nel proprio atto difensivo,
contestando integralmente l'atto difensivo della signora Cannizzo e si
associa e quanto dedotto dalla difesa della signora Rirone Maria
Antonietta. Sono altresì presenti per la Prof.ssa Cannizzo
Giavanna gli Avv. Antonella Guberna e Francesco Guberna
i quali depositano fascicolo con Note difensive di
costituzione e documentazione allegata. Preliminarmente
insistono nell'eccezione d'interpretazione del contraddittorio
ad oggi carente nonchè in tutto quanto detto, dedotto,
excepto e chiesto in ~~esso~~ ~~atto~~ ~~dedotto~~ difensivo
che ha da considerarsi qui come integralmente
riportato e trascritto.

Altro presente per la signora Rirone Maria Antonietta l'Avv.
Luigi Borzese Nicolo, che quale insiste in quanto dedotto nel
proprio atto difensivo, e associa alla difesa dell'Avv. V.R. e con
chiama quando assorbito e dedotto dalla difesa della signora
Cannizzo Giovanni. Lo scrivente precisa che la costituzione è
invece in cancelleria in data odierna, è presente personalmente
la signora Rirone. Gli Avv. Guberna contestano ed insistono
alle stesse conclusioni nonchè nell'eccezione preliminare.

Il Collegio

22 2000

Il Cancelliere
S. Nino

Il
